PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)
2026 – 2028
BOZZA

A cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Dott. Pietro Paolo Mauro.
Approvato dal Consiglio con deliberazione del 22/01/2026

INDICE

PREMESSA.....

1. INTRODUZIONE ……
2. RIFERIMENTI NORMATIVI……
3. OBIETTIVI……..
4. SOGGETTI COINVOLTI……

4.1 Consiglio Direttivo (organo di indirizzo)……
4.2 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza……..
4.3 Organismi indipendenti di valutazione……
4.4 Responsabile della Anagrafe unica della Stazione Appaltante (RASA)…….
4.5 Personale ……
4.6 RPD – Responsabile della protezione dei dati (anche DPO - *Data protection* officer)

5. ADOZIONE DEL PTPCT 2026-2028……..

5.1 Pianificazione ……..

5.2 Analisi dei rischi di corruzione nelle aree di competenza dell'Ordine……

5.3 Progettazione del sistema di trattamento del rischio ……
5.4 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026- Aggiornamento……

6. METODOLOGIA E GESTIONE DEL RISCHIO……..

6.1. Analisi del contesto ……
6.2. Valutazione del rischio ……
6.3. Trattamento del rischio

7. ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO ……
8. CONSULTAZIONE ……..
9. COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA ……..
SEZIONE PER LA TRASPARENZA 2026 – 2028
1. INTRODUZIONE ……
2. GLI OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI ……..
3. SOGGETTI COINVOLTI ……
4. SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ……
5. MONITORAGGIO E CONTROLLO
6. ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO

6.1 Accesso documentale
6.2 Accesso civico
6.3 Accesso civico generalizzato
6.4 Registro degli accessi

7. CRONOPROGRAMMA E AZIONI CONSEGUENTI ALL'ADOZIONE DEL PIANO- OBIETTIVI STRATEGICI DEL TRIENNIO 2026-2028.

All. 1: Mappatura, analisi e valutazione del rischio dei processi e misure di prevenzione

All. 2: Dati e informazioni da pubblicare, tempistiche e referenti

PREMESSA

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) dell'Ordine dei Commercialisti di Napoli, d'ora in avanti "Ordine", per il triennio 2026-2028, in assenza del verificarsi, nell'ultimo anno, di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, variazioni di obiettivi strategici oppure ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse, mantiene la struttura del PTPCT 2025-2027, operando alcuni interventi di revisione e adeguamento, precipuamente, in linea con la più recente normativa e con le linee guida fornite dall'Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2025. Si è provveduto, sostanzialmente, ad un aggiornamento delle informazioni contenute (variabili esterne, aggiornamento numero degli iscritti all'Albo e al Registro, aggiornamento numero degli accessi, adeguamento delle misure esistenti, adeguandole ai nuovi riferimenti normativi -Contratti pubblici, whistleblowing).

Il Presente Piano, redatto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi della L.190/2012, sulla base delle semplificazioni previste dalla delibera ANAC n. 777/2021, costituisce il documento programmatico in cui confluiscono le direttive finalizzate alla promozione della cultura dell'integrità, al contrasto della corruzione e allo snellimento delle procedure amministrative dell'Ente, nel rispetto degli adempimenti previsti. Il documento adotta le metodologie suggerite dall'ANAC per la gestione del rischio corruttivo, principalmente il monitoraggio delle azioni messe in atto in seguito alla programmazione, strategica e integrata, che richiede una graduale reingegnerizzazione dei processi operativi. A tal proposito, l'Ordine, seppur non utilizzando fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha già intrapreso e intende proseguire un percorso di riorganizzazione delle risorse interne, finalizzato ad incrementare l'efficienza, avendo come obiettivo la semplificazione delle procedure e la trasformazione digitale, come previsto dalla Missione 1 - Componente 1 del PNRR.

In seguito all'entrata in vigore del nuovo Codice di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e alla Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023 – *Aggiornamento 2023 del PNA 2022*, particolare attenzione viene rivolta alle procedure di affidamento.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, recando i principi della fiducia e del risultato, tende a superare una visione formale delle procedure di gara, incentivando l'auto-responsabilizzazione e la discrezionalità delle stazioni appaltanti.

L'ANAC ha sostituito integralmente le indicazioni fornite riguardanti le criticità, gli eventi rischiosi e le misure di prevenzione, già contenute nel PNA 2022, individuando, alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici, nella tabella 1 della Delibera n. 605, specifiche esemplificazioni, riguardanti sia la fase di affidamento che di esecuzione.

Sulla trasparenza dei contratti pubblici, il D. lgs n. 36/2023 ha stabilito, principalmente, che i dati relativi alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici debbano essere trasmessi tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), istituita presso l'ANAC, da parte delle stazioni appaltanti, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale. Inoltre, le stazioni appaltanti devono assicurare il collegamento tra la sezione *Amministrazione Trasparente* del sito istituzionale e la BDNCP. In applicazione del *Principio once only*, ciascuna stazione appaltante deve assicurare il collegamento tra la sezione "Amministrazione trasparente" del sito e la BDNCP, posto che - come specifica il comma 3 dell'art. 28 del Codice - "*per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP presso l'ANAC la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione in formato aperto".*

Gli obblighi di pubblicazione e le modalità di attuazione degli stessi, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono stati oggetto di esame dell'ANAC, con le Delibere n. 261 e 264.

Con il richiamato provvedimento n. 261, Anac ha disciplinato l'articolazione in sezioni della BDNCP, prevedendo che le piattaforme digitali delle singole stazioni appaltanti interagiscano con la Banca dati mediante i servizi web e di interoperabilità offerti dalla sezione PCP (Piattaforma Contratti Pubblici), e specificando quali sono le informazioni soggette all'obbligo di comunicazione alla BNDCP, il cui corretto adempimento "assolve agli obblighi in materia di trasparenza".

1. INTRODUZIONE

L'apparato normativo di prevenzione della corruzione e trasparenza è strutturato, all'interno del nostro ordinamento, su due livelli (nazionale e decentrato):

- a livello nazionale mediante il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC);
- a livello decentrato attraverso i Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), definiti sulla base delle indicazioni del PNA e dell'analisi dei rischi specifici di corruzione individuati da ogni amministrazione.

Le strategie di prevenzione che devono ispirare i suddetti Piani, indicate dalle organizzazioni sovranazionali, evidenziano l'esigenza di perseguire tre obiettivi principali:

1. ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
2. aumentare la capacità di far emergere casi di corruzione, ove esistenti;

3. creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Il PTPCT rappresenta, pertanto, il principale strumento organizzativo in materia di prevenzione della corruzione mediante il quale le amministrazioni individuano i rischi di corruzione e predispongono i relativi rimedi, attraverso l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.

In attuazione della delega contenuta nella legge anticorruzione è stato, in seguito, approvato il decreto trasparenza inerente al diritto di accesso civico, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, successivamente modificato dal d.lgs. 97/2016. Il nuovo quadro normativo ha inciso in modo significativo sulla valorizzazione e sul rafforzamento delle misure a tutela della trasparenza, introducendo forme di controllo diffuso da parte dei cittadini e implementando i mezzi volti a contrastare le condotte illecite e i fenomeni corruttivi nelle pubbliche amministrazioni e negli altri soggetti richiamati dalla legge. Nel perseguimento di tali obiettivi si è ritenuto necessario predisporre, all'interno del Piano nazionale di prevenzione della corruzione, una sezione *ad hoc* per la trasparenza, quale parte integrante dello stesso Piano, che va così a sostituire ed eliminare il precedente Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità che tutte le amministrazioni dovevano predisporre e aggiornare annualmente.

L'art. 1, co. 2-*bis*, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016, nel perimetrare l'ambito di applicazione soggettivo delle misure di prevenzione della corruzione, fa riferimento ai soggetti indicati all'art. 2-*bis*, co. 2 del d.lgs. 33/2013, c.d. decreto trasparenza, tra cui vi sono gli ordini professionali.

In ottemperanza alla normativa vigente, il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli (di seguito anche solo "Ordine") provvede ad adottare annualmente il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di seguito PTPCT.

Il Consiglio dell'Ordine, infatti, riconosce e fa proprie le finalità di prevenzione della corruzione e di trasparenza, quali essenziali al perseguimento delle funzioni istituzionali e agli obiettivi di mandato.

Il PTPCT è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati. Nel corso dell'analisi dei rischi si è fatto riferimento ad un'accezione ampia di corruzione, comprensiva delle diverse situazioni in cui sia riscontrabile l'abuso, da parte di un soggetto, del potere derivante dalla funzione a lui affidata, al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti comprendono, infatti, non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I del Codice Penale, ma anche le situazioni di c.d. "*maladministration*" in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, si rilevi un

malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Per quanto concerne gli adempimenti in materia di trasparenza, l'Ordine ha provveduto a recepire le prescrizioni in materia di pubblicità e trasparenza previste dal combinato disposto di cui alla L. n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013, così come modificato dal d.lgs. 97/2016, alla luce delle novità introdotte in sede di semplificazione dall'ANAC (Delibera n. 777 del 24/11/2021). La disciplina della trasparenza – di cui alla L. 190/2012 e al d.lgs. 33/2013 – rappresenta parte essenziale dell'attività di prevenzione della corruzione.

Il presente Piano costituisce, pertanto, documento programmatico dell'Ordine e in esso confluiscono le finalità, gli istituti e le linee di indirizzo che il Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha condiviso nella fase dei lavori di predisposizione del Piano stesso.

Per tutto quanto non espressamente modificato e previsto, si fa integrale rinvio alla normativa di riferimento, in quanto compatibile ed applicabile, secondo il disposto dell'art. 2-*bis*, co. 2 del d.lgs. 33/2013.

Il Piano, che modifica e sostituisce i precedenti, si compone di n. 3 parti, quali:

- Il presente documento di n. pag. ..
- Allegato n. 1 - "*Mappatura, analisi e valutazione del rischio dei processi e misure di prevenzione*";
- Allegato n. 2 - "*Dati e informazioni oggetto di pubblicazione e relative tempistiche e referenti nella sezione trasparenza*".

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente Atto.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il PTPCT 2026 – 2028 è predisposto conformemente alla seguente normativa esterna e interna:

- Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 di approvazione del testo del Codice penale;
- Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 di approvazione del testo del Codice civile;
- D.P.R. del 27 ottobre 1953 n. 1067, Ordinamento della professione di dottore commercialista;
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante "*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità*

di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

- D.P.R. 25 luglio 1997, n. 404 Regolamento recante le modalità per la determinazione delle piante organiche degli Ordini, dei Collegi professionali e dell'Ente autonomo "La Triennale" di Milano;
- D. lgs. 8 giugno 2001 n. 231 *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*
- D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (Testo Unico sul Pubblico Impiego);
- D.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 "*Costituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34*" (G.U. n. 166 del 19-07-2005);
- D. lgs n. 82/2005 – Codice amministrazione digitale (CAD);
- D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, introduzione del Codice del processo amministrativo;
- D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 "*Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*" (G.U. n. 189 del 14-8-2012);
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*";
- D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012"*;
- D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;
- DPR 16 aprile 2013 n. 62 *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgsl. N. 165/2001";*
- D.L. 31 agosto 2013, n. 101 recante *"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni", convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, nelle parti relative agli ordini professionali (art. 2, co. 2 e 2 bis);*
- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici;
- D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 recante "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge*

6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

- D. lgs n. 179/2016 "*Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".*
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*";
- Legge 9 gennaio 2019, n. 3 "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.*" (cd Spazza-corrotti) (GU Serie Generale n.13 del 16-01-2019);
- D. lgs n. 217/2017 - "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*"
- Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante "Linee guida sulle procedure concorsuali";
- D.L. n. 80/2021, recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacita amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNR) e per l'efficienza della giustizia*";
- L. n. 113/2021 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia;
- DPCM N. 148/2021 *"Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici"*
- DM n. 132/2022 recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione;
- D. lgs 10 marzo 2023 n. 24 "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la*

protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";

- D. lgs. 31 marzo 2023 n. 36 *"Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'art. 1 della legge n. 78/2022";*
- DPCM 20 giugno 2023 "*Linnee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità"*

Nella redazione del Piano si è tenuto conto anche delle seguenti disposizioni:

- delibera ANAC (già CIVIT) n. 72/2013 con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione;
- delibera ANAC n. 145/2014 "Parere dell'Autorità sull'applicazione della L. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali";
- determinazione n. 6/2015: "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (c.d. *whistleblower*);
- determinazione ANAC n. 12/2015 "Aggiornamento 2015 al PNA;
- delibera ANAC n. 831/2016 "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016";
- delibera ANAC n. 1309/2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013, Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- delibera ANAC n. 1310/2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016";
- determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- delibera ANAC n. 840 del 02 ottobre 2018;
- delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione";
- delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020, recante "Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche";

- delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019 recante "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001";
- delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 “Piano Nazionale Anticorruzione 2019” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 287 del 07 dicembre 2019;
- delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020, recante "Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche";
- comunicato del Presidente dell’Autorità del 3 novembre 2020;
- delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021 “Delibera riguardante proposte di semplificazione per l‘applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali”.
- delibera ANAC n. 1 del 12 gennaio 2022 “Adozione e pubblicazione dei PTPCT 2022-2024: differimento del termine al 30 aprile 2022”;
- delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 “*Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale”;*
- delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 “*Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale”;*
- delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023 *“Adozione del provvedimento di cui all'articolo 27 del D. Lgs. n. 36/2023 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici”;*
- delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 “*Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;*
- delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023 *“Piano Nazionale Anticorruzione – aggiornamento 2023”.*

- Piano Nazionale Anticorruzione 2025 – approvato dall'ANAC l'11 novembre 2025.

3. OBIETTIVI

L'Ordine, anche per il triennio 2026 - 2028, intende proseguire l'attività, in conformità alla normativa di riferimento, individuando programmi e attività, al fine di garantire il rispetto dei principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

Nel perseguimento di tali fini, l'Ordine applica le norme, compatibilmente alla propria funzione, organizzazione e forma di finanziamento, che lo differenziano sensibilmente da altri enti e Pubbliche Amministrazioni.

Per l'Ente, la prevenzione della corruzione non è concepita come un aggravio di adempimenti, un onere aggiuntivo, ma quale impostazione ordinaria della gestione amministrativa per il miglior funzionamento dell'Amministrazione al servizio dei professionisti e degli utenti. Il sistema di prevenzione del rischio corruttivo rappresenta, dunque, un essenziale elemento di organizzazione, efficienza e controllo nonché uno strumento di comunicazione costruttiva con i propri stakeholder e, di conseguenza, di tutela dell'interesse collettivo.

In particolare, l'Ordine, in conformità alla normativa anticorruzione, secondo il criterio dell'applicabilità, persegue i seguenti obiettivi:

- promuovere la cultura dell'integrità, attraverso l'individuazione delle situazioni in cui possono ravvisarsi ipotesi di illecito, conflitto di interessi e mala amministrazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari del presente Piano ad attivarsi in maniera fattiva e costante nell'osservanza delle procedure e delle disposizioni interne in materia e nell'attuazione delle misure di contenimento del rischio corruttivo e di presidio della trasparenza;
- garantire l'idoneità, sia sotto il profilo etico sia sotto il profilo operativo e professionale, di tutti i soggetti, in particolare quelli chiamati ad operare nelle aree ritenute maggiormente sensibili al rischio corruzione e illegalità;
- predisporre specifiche misure organizzative e apposite procedure aventi lo scopo di prevenire fenomeni corruttivi;
- garantire la tempestiva applicazione delle norme sulla trasparenza;
- adottare un sistema di monitoraggio continuo, volto alla prevenzione del rischio corruzione e al presidio della trasparenza;
- adottare meccanismi di prevenzione, gestione e mitigazione di conflitti di interesse effettivi e/o potenziali;

- consentire la corretta applicazione delle norme riguardanti inconferibilità ed incompatibilità;
- tutelare il dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblower), in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n.179/2017 e dal D.Lgs. n. 24/2023.
- assicurare l'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ordine;
- attuare i programmi di formazione e di informazione sulla normativa e sullo stato di attuazione all'interno dell'Ordine;
- garantire l'accesso documentale, l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato in conformità alla normativa di riferimento

4. SOGGETTI COINVOLTI

Ai sensi della normativa vigente, anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016 (art. 41, co. 1, lett. *g*)), l'elaborazione del Piano spetta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (d'ora in avanti RPCT).

Come sostenuto dall'ANAC nel PNA 2019, "*lo scopo della norma è quello di considerare la predisposizione del PTPCT un'attività da svolgere necessariamente da parte di chi opera esclusivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente interessato, sia perché presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, di come si configurano i processi decisionali (siano o meno procedimenti amministrativi) e della possibilità di conoscere quali profili di rischio siano coinvolti; sia perché è finalizzato all'individuazione delle misure di prevenzione che più si attagliano alla fisionomia dell'ente e dei singoli uffici e al loro migliore funzionamento*".

Tuttavia, il Piano definisce una serie di obblighi e di misure che coinvolgono l'intera struttura dell'Ordine.

Difatti, nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in capo al RPCT, tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell'attività, anche privi di qualifica dirigenziale, mantengono il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, l'attività del Responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione.

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'Ordine, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle proprie mansioni ed incarichi svolti a qualsiasi titolo per conto dell'Ordine, sono, dunque, tenuti a rispettare rigorosamente le prescrizioni del presente Piano, ivi incluso il Codice di Comportamento, nonché ad evitare

comportamenti, anche omissivi, tali da impedire od ostacolare il rispetto del Piano ed i controlli relativi alla sua applicazione da parte del RPCT.
Si riportano di seguito i compiti e le funzioni principali delle figure coinvolte nella predisposizione del presente PTPCT e, più in generale, nelle attività di prevenzione.

4.1 Consiglio Direttivo (organo di indirizzo)

Secondo quanto previsto dalla disciplina di legge e dai chiarimenti forniti dall'Autorità, "*l'organo di indirizzo deve assumere un ruolo proattivo, anche attraverso la creazione sia di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole, sia di reale supporto al RPCT, sia di condizioni che ne favoriscano l'effettiva autonomia*".
In particolare, ai sensi della normativa vigente, spettano a tale organo i seguenti compiti:

- nominare il RPCT e assicurare che esso disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività (art. 1, co. 7, L. 190/2012);
- adottare il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e i relativi aggiornamenti e curarne la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione;
- adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- ricevere, con cadenza annuale, le Relazioni del RPCT;
- adottare le azioni più opportune a seguito delle segnalazioni ricevute dal RPCT;
- partecipare al processo di gestione del rischio corruzione;
- osservare le misure contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- accogliere le segnalazioni del RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate nell'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.

Nel pieno rispetto delle succitate disposizioni, Il Consiglio dell'Ordine approva il PTPCT e dà impulso alla sua esecuzione, diffusione e rispetto, assicurando la sussistenza di idonee risorse, umane e finanziarie, qualora necessarie, utili od opportune per la corretta e costante implementazione delle misure contenute nel PTPCT.
L'approvazione dell'aggiornamento al Piano è stata preceduta da una consapevole partecipazione e confronto del Consiglio con il RPCT: il Consiglio ha approvato la versione definitiva del PTPCT dopo averne visionato una precedente bozza predisposta dal RPCT, suggerendo alcune integrazioni da apportare alla stessa.

4.2 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il RPCT è il soggetto a cui compete, in via esclusiva, il potere di predisporre e proporre il PTPCT all'organo di indirizzo.

Le informazioni relative alla nomina del RPCT devono pervenire all'ANAC mediante l'utilizzo dell'apposita piattaforma.

Il soggetto individuato come RPCT deve essere in possesso dei seguenti requisiti oggettivi:

- indipendenza e autonomia dall'organo di indirizzo;
- imparzialità di giudizio;
- professionalità e onorabilità del soggetto designato.

Per quanto attiene alla specifica realtà degli ordini e collegi professionali, si ritiene che il RPCT debba essere individuato all'interno di ciascun Consiglio nazionale, ordine e collegio professionale (sia a livello centrale che a livello locale). Più in particolare, l'organo di indirizzo politico di ogni Ordine individua il RPCT, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio.

Occorre sottolineare, al riguardo, che Ordini e Collegi non necessariamente dispongono di personale con profilo dirigenziale. In tali casi, la Delibera n. 831 del 2016, di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione dell'ANAC, prevede che il RPCT possa essere individuato in un dipendente con profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze; inoltre, la delibera evidenzia che, in via residuale e con atto motivato, il RPCT può coincidere anche con un consigliere eletto dall'Ente, purché privo di deleghe gestionali, in tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere.

Il Consiglio dell'Ordine, insediatosi nel 2022, attesa l'inesistenza di personale con profilo dirigenziale all'interno dell'Ente e non ritenendo opportuno affidare un incarico di tale importanza e responsabilità ai dipendenti in forza, anche e soprattutto in considerazione dell'inquadramento contrattuale degli stessi, ha quindi provveduto a individuare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il Consigliere Pietro Paolo Mauro, privo di deleghe gestionali.

La delibera di nomina del RPCT è pubblicata sul sito internet dell'Ordine, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente". Della nomina è stata data comunicazione a tutto il personale dell'Ordine.

Si precisa che, qualora i requisiti sottesi alla nomina del RPCT dovessero venir meno nel corso dell'incarico, il Consiglio procederà alla revoca dell'incarico e alla sua sostituzione. Nello specifico, la revoca dell'incarico potrà avvenire per giusta causa, per impossibilità

sopravvenuta o in caso di perdita dei requisiti di imparzialità, autonomia, indipendenza ed onorabilità.

La rinuncia all'incarico da parte del RPCT può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio dell'Ordine per iscritto, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

Al RPCT sono riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune.

Il RPCT è indipendente ed autonomo e riferisce direttamente al Consiglio dell'Ordine. A tal fine, il RPCT svolge le attività previste dalla normativa vigente e, in particolare, le seguenti funzioni:

- propone al Consiglio il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e i relativi aggiornamenti;
- redige e trasmette al Consiglio la relazione annuale sull'efficacia delle misure adottate e definite nel Piano, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione *Amministrazione Trasparente*;
- definisce procedure per selezionare e formare adeguatamente i dipendenti operanti in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione e individua il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;
- verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità;
- propone modifiche del Piano anche in corso di vigenza dello stesso qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni e/o quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ordine;
- verifica il rispetto degli obblighi di informazione;
- riferisce al Consiglio sull'attività svolta ogniqualvolta venga richiesto;
- monitora le possibili rotazioni degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- vigila sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
- cura la diffusione del Codice di Comportamento all'interno dell'Ordine e il monitoraggio sulla relativa attuazione;
- controlla ed assicura la regolare attuazione dell'istituto del diritto di accesso;
- svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente con cadenza periodica (oltre che "ad evento");
- segnala eventuali fatti riscontrati potenzialmente rilevanti dal punto di vista disciplinare, per l'attivazione di procedimenti disciplinari;

- deve presentare denuncia alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria, secondo le modalità previste dalla legge (art 331 c.p.p.), oltre a darne tempestiva comunicazione all'ANAC, in caso di eventuali circostanze riscontrate nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato.

Le funzioni spettanti in capo al RPCT non sono delegabili, se non in caso di motivate e straordinarie necessità, riconducibili a situazioni eccezionali. Rimane fermo l'obbligo di rotazione e la conseguente revoca dell'incarico nel caso in cui, nei confronti del RPCT, siano stati avviati procedimenti penali per condotte di natura corruttiva. In tali casi, così come in caso di contestazione ai fini della risoluzione del contratto di lavoro del dirigente nominato RPCT, si applica la disciplina di cui all'art. 15 del d.lgs. 39/2013, che dispone la comunicazione all'ANAC della contestazione, affinché questa possa formulare una richiesta di riesame.

Per quanto riguarda la responsabilità del RPCT, le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 precisano che, in caso di ripetute violazioni del PTPCT, sussiste la responsabilità per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT non prova di aver comunicato agli uffici le misure da adottare, le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del Piano.

Resta immutata, in capo al RPCT, la responsabilità di tipo disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, prevista all'art. 1, co. 12, della l. 190/2012, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione.

Il RPCT dell'Ordine, nella persona del Consigliere Pietro Paolo Mauro, ha proceduto alla predisposizione del PTPCT a seguito della verifica dell'efficacia della versione precedente del medesimo, confermando i contenuti sostanziali del Piano già adottato e apportando alcune modifiche ritenute necessarie anche alla luce delle novità normative e delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine.

4.3 Organismi indipendenti di valutazione

In conformità all'art. 2, comma 2-*bis* del D.L. n. 101/2013, l'Ordine non nomina un OIV. Le attività riservate dell'OIV, quali l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e il relativo monitoraggio, ove applicabili secondo quanto disposto dall'ANAC, sono svolte dal Collegio dei Revisori.

4.4 Responsabile della Anagrafe unica della Stazione Appaltante (RASA)

Come sottolineato dall'ANAC, al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'AUSA (Anagrafe unica della Stazione Appaltante), l'Ordine è tenuto a individuare un soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati.
In tal senso, l'Ordine ha provveduto a nominare il Consigliere Segretario dott. Fabio Cecere, che provvede ad alimentare la banca dati fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del nuovo codice dei contratti.

4.5 Personale

Al fine di garantire una qualità elevata del PTPCT e delle relative misure, è di primaria importanza il coinvolgimento (anche in termini di partecipazione attiva al processo di analisi organizzativa e di mappatura dei processi) di tutto il personale in servizio.
A tal proposito, si rammenta che l'art. 8 del d.P.R. 62/2013 contiene il dovere per i dipendenti di prestare la loro collaborazione al RPCT e di rispettare le prescrizioni contenute nel PTPCT. Infatti, la violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare (legge 190/2012, art. 1, co. 14).
Pertanto, tutto il personale, indipendentemente dalla qualifica, e i soggetti esterni coinvolti:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel Piano e nei documenti ad esso collegati (ad es. Codice di Comportamento, Procedure, Regolamenti, ecc.) evitando comportamenti, anche omissivi, che possano impedirne od ostacolarne l'attuazione e i controlli relativi alla sua applicazione da parte del RPCT;
- devono segnalare eventuali situazioni d'illecito al soggetto preposto ai procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 54-*bis*, d.lgs. n.165/2001 e del D. Lgs n. 24/2023.
- devono segnalare casi di personale conflitto di interessi (art. 6-*bis*, L. n. 241/1990);
- sono sottoposti a procedimento disciplinare, ove applicabile, o ad altre misure in funzione del ruolo ricoperto, qualora violino le misure di prevenzione previste dal Piano.

In particolare, le attività di *Risk Assessment*, per l'individuazione delle aree a rischio corruzione, sono state condotte con il coinvolgimento di tutti i soggetti Responsabili delle aree interne dell'Ordine al fine di definire, tramite interviste, specifiche schede di *Risk Assessment* per ogni Area interna.
Ai Responsabili delle Aree dell'ODCEC di Napoli sono state attribuite le seguenti responsabilità:

- svolgere attività informativa nei confronti del RPCT in caso di eventuali criticità/violazioni riscontrate;
- partecipare al processo di gestione del rischio, collaborando con il RPCT nelle fasi di monitoraggio periodico per individuare le misure di prevenzione attraverso l'aggiornamento continuo della Scheda di *Risk Assessment* di competenza;
- assicurare l'osservanza del Codice di Comportamento e l'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel Piano;
- adottare le misure finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, quali l'avvio di procedimenti disciplinari.

4.6 RPD – Responsabile della protezione dei dati (anche DPO - Data protection officer)

In virtù delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal d.lgs. n. 196/2003, così come integrato dal d.lgs. n. 101/2018, l'Ordine ha proceduto alla nomina, del dott. Claudio Sica, di Responsabile della protezione dei dati, dando pubblicità alla suddetta nomina

In coerenza con il ruolo assegnato dalla normativa di riferimento e in considerazione di quanto anche espresso dal Garante Privacy e dall'ANAC in tema di separatezza dei ruoli di RPCT e RPD (cfr. Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 "*Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione*"), il Responsabile della protezione dei dati fornisce supporto al Titolare del trattamento relativamente a tematiche che hanno impatti sulla trasparenza, sulla pubblicazione dei dati e sulle richieste di accesso.

5. ADOZIONE DEL PTPCT 2026-2028

Il presente piano è redatto nell'ottica di un miglioramento continuo, tenendo conto degli esiti del monitoraggio del piano dell'anno precedente e utilizzando un approccio metodologico di tipo qualitativo, al fine di evitare una duplicazione di misure e di contribuire a creare valore pubblico, pur essendo l'Ordine un ente di piccole dimensioni, non assoggettato ai vincoli di performance e alla redazione del PIAO, così come chiarito dal legislatore con l'art. 12-ter del Decreto Legge 22 giugno 2023 n. 75 (convertito dalla L. 112/2023).

Un maggior livello di benessere economico, sociale, ma anche ambientale, di salute dei cittadini, delle imprese e degli stakeholders può essere creato da un'amministrazione pubblica, programmando obiettivi operativi specifici, in termini di efficacia quanti-qualitativa ed economico-finanziaria, gestionale, produttiva, temporale e obiettivi operativi trasversali come la semplificazione, la digitalizzazione, la piena accessibilità, le pari opportunità e

l’equilibrio di genere. Obiettivi a cui l’Ordine da priorità, in quanto è in corso la realizzazione di una riorganizzazione interna delle risorse umane, una ricognizione e riassetto delle strumentazioni informatiche hardware e software.
Per quanto concerne il personale, con l’approvazione *del Piano Triennale del fabbisogno del personale 2022-2024*, si è provveduto ad una rideterminazione della pianta organica, adeguando la dotazione all’organizzazione degli uffici e alla pianificazione delle attività.
A tal fine, sono state espletate procedure concorsuali, reclutando due nuove risorse, a copertura di n. 2 posti vacanti in organico.
In tema di digitalizzazione, oltre ad aver nominato il Responsabile della transizione digitale (RTD), l’Ente sta ampliando i servizi digitali da offrire ai suoi utenti e migliorando l’accessibilità alle informazioni contenute nel sito web istituzionale, compilando la dichiarazione del Responsabile della Transizione Digitale e pubblicando nel footer del sito web il link ricevuto dall’AGID. A titolo meramente esemplificativo, è stata implementata una piattaforma per l’accesso al sito con SPID e Carta di identità elettronica.
Il presente atto è stato redatto a seguito di una attenta analisi dell’organizzazione dell’Ordine, delle regole ovvero delle prassi di funzionamento in esso presenti, al fine di individuare le aree di rischio, le misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici e definire le modalità per l’applicazione di ciascuna misura di prevenzione.
Nello specifico, il Piano è stato predisposto dal RPCT sulla base:

- della verifica fattuale delle attività svolte dall’Ordine negli anni precedenti;
- dell’attività di controllo e monitoraggio costantemente eseguita;
- dell’efficacia delle misure di prevenzione già predisposte nel Piano precedente;
- della non emersione e/o rilevazione di nuovi rischi di corruzione.

Per la redazione del presente aggiornamento è stato, quindi, predisposto un piano di lavoro articolato in quattro fasi, che ha visto coinvolti i membri del Consiglio, coordinati dal RPCT.
Si seguito si riportano le quattro fasi succitate.

5.1 ***Pianificazione***

Nella fase di pianificazione sono stati individuati i soggetti da coinvolgere nell'attività di predisposizione del PTPCT. L'identificazione dei soggetti è avvenuta sulla base delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa.
Il PTPCT è stato predisposto a seguito della verifica delle attività poste in essere dall’Ordine, delle modalità di svolgimento dei processi e della valutazione del rischio di corruzione anche potenzialmente connesso.

In particolare, la predisposizione del Piano si è basata sull'analisi della documentazione esistente, sulle interviste ai soggetti coinvolti, sulla verifica delle prassi e pratiche correnti, alla luce della normativa vigente.

Preliminarmente, è stata effettuata l'analisi del contesto esterno ed interno, come evidenziato nel par. 6, cui si rinvia, provvedendo ad un aggiornamento dei dati statistici sulla corruzione e ad analizzare eventuali mutamenti delle variabili rilevanti.

Considerate le attività e la natura dell'Ordine, sono risultate di difficile individuazione aree in cui sia presente un rischio effettivo di corruzione.

In ogni caso, conseguentemente all'analisi del contesto interno, in osservanza a quanto disposto dalla legge n. 190 del 2012 e dal PNA, si è proceduto alla mappatura delle aree, e dei relativi processi, individuate come aree sensibili dall'art. 1, comma 16 della legge n. 190 del 2012, adattandole alle specifiche attività svolte dall'Ordine.

Si è, altresì, tenuto conto delle ulteriori aree di rischio specifiche che caratterizzano l'attività ordinistica, come suggerito dalla stessa ANAC nel PNA 2016.

In tale contesto, l'Ordine ha ritenuto opportuno non avvalersi delle semplificazioni introdotte dalla Delibera n. 777 del 24/11/2021, procedendo con l'analisi di tutte le aree già individuate negli anni precedenti, comprese quelle non specificamente previste nella succitata delibera.

Prima di procedere all'analisi dei rischi, si è provveduto a definire il quadro dei processi che caratterizzano le attività svolte, alla luce della vigente normativa e delle procedure e dei Regolamenti interni, per tutte le aree individuate a rischio. Per i dettagli si rinvia al par. 6 "Metodologia e Gestione del rischio" nonché all'allegato 1 del presente documento.

5.2 Analisi dei rischi di corruzione nelle aree di competenza dell'Ordine

In relazione alla presente fase si rinvia al par. 6 "Metodologia e Gestione del rischio", nonché all'allegato 1 del presente documento.

5.3 Progettazione del sistema di trattamento del rischio

In relazione alla presente fase si rinvia al par. 6 "Metodologia e Gestione del rischio", nonché all'allegato 1 del presente documento.

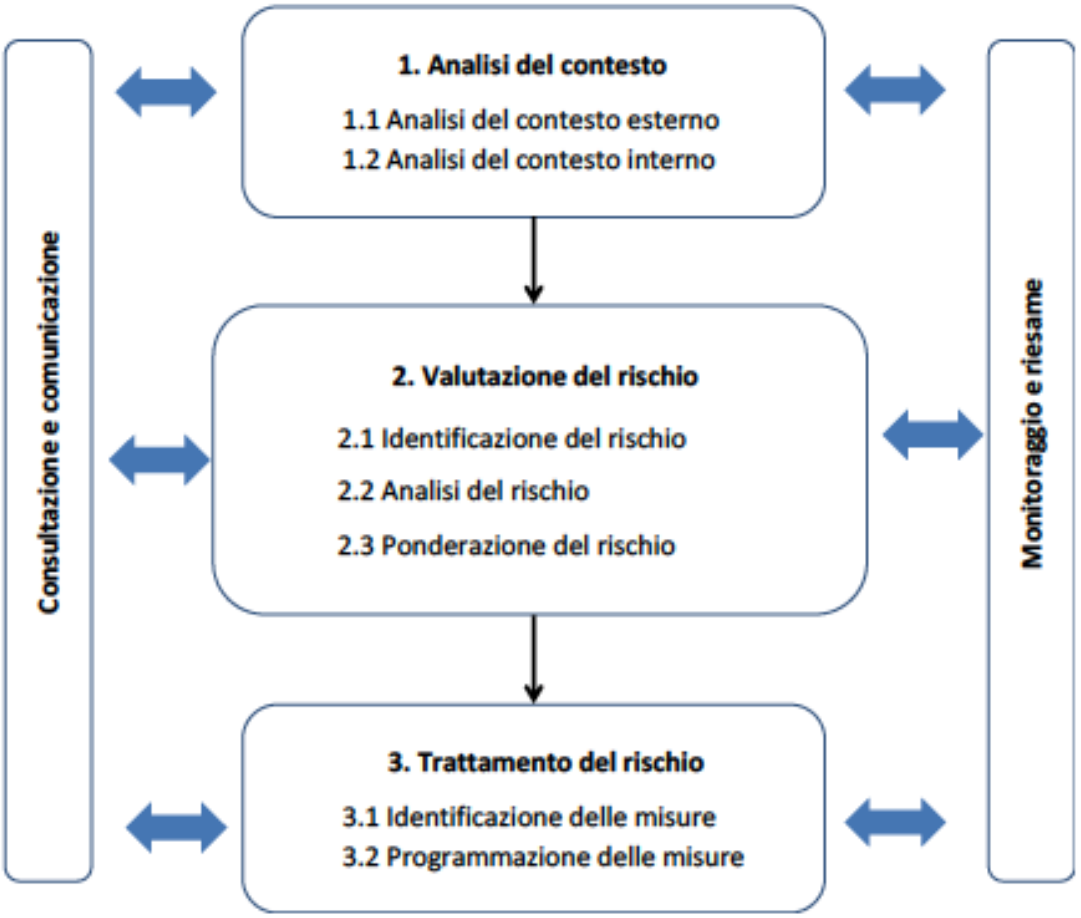
5.4 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2026-2028 – Aggiornamento.

L'aggiornamento del presente documento Piano è stato adottato dal Consiglio dell'Ordine con delibera del 22/01/2026; di esso viene data pubblicazione sul sito internet dell'Ordine,

all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", e comunicazione a tutto il personale.
Qualsiasi eventuale modifica sarà sottoposta al medesimo *iter* di pubblicazione sul sito istituzionale e successiva informativa ai membri del Consiglio, ai componenti del Collegio dei Revisori, ai dipendenti e ai collaboratori.

6. METODOLOGIA E GESTIONE DEL RISCHIO

Secondo le indicazioni fornite dall'ANAC, il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato ed attuato tenendo presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. Difatti, la mappatura dei processi, l'analisi e la valutazione del rischio, accrescendo il grado di conoscenza dell'amministrazione, consentono di alimentare e migliorare il processo decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili.
Sulla base di tale premessa, per la gestione del rischio il RPCT ha tenuto conto delle caratteristiche dell'Ordine e ha applicato i principi di proporzionalità, efficienza ed efficacia, avendo riguardo alle dimensioni dell'Ente; all'organizzazione interna; alla circostanza che la gestione e l'amministrazione dell'ente competano agli organi di indirizzo politico-amministrativo (Consiglio dell'Ordine) nonché ai dipendenti impegnati in attività amministrative e gestionali; alla circostanza che l'Ordine è un ente auto-finanziato per il tramite del contributo degli iscritti; alla sussistenza di altri potenziali fattori che, con riferimento al caso concreto, possano incidere sulla struttura e sugli obiettivi del Piano stesso, in conformità alla normativa istitutiva degli Ordini e dei Consigli Nazionali.
L'Ordine, nelle attività di gestione del rischio, ha recepito le indicazioni fornite dall'ANAC nel PNA 2019 con particolare riferimento all'Allegato 1 che, come sottolineato dalla stessa Autorità, diventa l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei PTPCT.
Il processo di gestione del rischio di corruzione, come sottolineato dall'ANAC nel succitato Allegato 1 al PNA 2019, si articola in 3 fasi riassunte nel grafico che segue:



Tali attività, come già precisato, sono svolte in conformità all'Allegato 1 del PNA 2019 e nel rispetto del criterio della compatibilità di cui all'art. 2-*bis,* comma 2, del D.lgs. n. 33/2013 e all'art. 1, comma 2-*bis,* L. n. 190/2012, come novellati dal d.lgs. n. 97/2016.
Si analizzano di seguito le varie fasi.

6.1. Analisi del contesto

L'attività dell'Ordine e l'operatività nella circoscrizione è condizionata da molteplici variabili: politica, economica, sociale, ambientale, tecnologica. Come altre categorie professionali, la figura del Commercialista ha subito, negli ultimi tempi, considerevoli conseguenze dalla pandemia, dovute al forte impatto economico che ne è derivato, che ha comportato anche una crisi vocazionale tra le nuove leve.

6.1.1. **Analisi del contesto esterno**

L'analisi del contesto esterno rappresenta il mezzo mediante il quale evidenziare le potenziali correlazioni sussistenti tra le caratteristiche dell'ambiente in cui l'Ordine opera e il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. Essa restituisce all'Amministrazione le

informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo in relazione alle caratteristiche dell'ambiente in cui l'amministrazione o ente opera.

Tale verifica va effettuata tenendo presente il territorio di riferimento e le possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possano condizionarne l'attività ed ha essenzialmente due obiettivi:

- il primo, evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;
- il secondo, come tali caratteristiche ambientali possano condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Da un punto di vista operativo, l'analisi prevede sostanzialmente due tipologie di attività:

- l'acquisizione dei dati rilevanti;
- l'interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio corruttivo.

Ai sensi dell'articolo 6 del Dlgs n. 139/2005, "*Il Consiglio nazionale e gli Ordini territoriali sono enti pubblici non economici a carattere associativo, sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente decreto e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del ministero della Giustizia".*

L'Ordine svolge attività istituzionali e attività aggiuntive rese a favore degli Iscritti e di soggetti Terzi richiedenti, sia pubblici sia privati; è l'organismo che rappresenta istituzionalmente gli interessi rilevanti della categoria professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e ha la funzione principale di vigilare alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'Ordine nell'ottica di preservare l'interesse pubblico.

L'art.12 del D. Lgs n. 139/2005 individua le attribuzioni del Consiglio dell'Ordine. Nello specifico:

- rappresenta, nel proprio ambito territoriale, gli iscritti nell'Albo, promuovendo i rapporti con gli enti locali;
- vigila sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione;
- cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento;
- cura la tenuta del registro dei tirocinanti e adempie agli obblighi previsti dalle norme relative al tirocinio e all'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della professione;

- cura l'aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio nazionale tali dati;
- vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali, nonché per il decoro e l'indipendenza dell'Ordine;
- delibera i provvedimenti disciplinari (disciplina superata in seguito alla riforma degli ordinamenti professionali, art. 8, comma 3 del D.P.R. n. 137/2012);
- interviene per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e, su concorde richiesta delle parti, fra gli iscritti e i loro clienti;
- formula pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione;
- provvede alla organizzazione degli uffici dell'Ordine, alla gestione finanziaria ed a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine;
- designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere locale;
- delibera la convocazione dell'Assemblea;
- rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;
- stabilisce un contributo annuale e un contributo per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari;
- cura, su delega del Consiglio nazionale, la riscossione ed il successivo accreditamento della quota determinata ai sensi dell'articolo 29;
- promuove, organizza e regola la formazione professionale continua e obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi Formazione ed annuale revisione e dell’Albo e del Tirocinio;

In considerazione del contesto esterno, l’ODCEC di Napoli esercita la propria attività nei riguardi degli iscritti al proprio Albo Professionale, che attualmente sono pari a n. 4.414 e n. 106 nell’Elenco Speciale e n. 822 tirocinanti.

I principali soggetti portatori di interessi (stakeholder) che si relazionano con l’Ordine sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:

- gli iscritti all’Albo/ al Tirocinio;
- le Pubbliche Amministrazioni;
- la Guardia di finanza;
- gli Uffici finanziari;

- operatori economici;
- gli Enti Locali;
- le Università;
- le Autorità Giudiziarie;
- altri Ordini e Collegi professionali;
- le Casse di previdenza;
- il CNDCEC;
- il Ministero della Giustizia.

L'Ordine, consapevole che la collaborazione tra enti/istituzioni/stakeholders contribuisca fortemente alla creazione di valore pubblico, si interfaccia quotidianamente con questi ultimi, al fine ottimizzare lo scambio di informazioni ed esercitare al meglio le sue funzioni di controllo (controllo autocertificazioni, richiesta dati anagrafici, richiesta informazioni disciplinarmente rilevanti, ecc).

L'Ordine, al fine di regolamentare i rapporti con fornitori, sponsor, operatori economici sta provvedendo alla redazione/ aggiornamento dei relativi Regolamenti interni. A titolo meramente esemplificativo, si sta provvedendo all'integrazione del *Regolamento di amministrazione e contabilità*, nella parte che riguarda l'attività negoziale.

Transparency International ha pubblicato il suo indice di percezione della corruzione del 2022, che misura i livelli di corruzione percepita nel settore pubblico in 180 paesi e territori in tutto il mondo. L'indice li valuta su una scala da zero (altamente corrotti) a 100 (puliti) con un punteggio medio di appena 43 su 100. Più di due terzi dei paesi hanno ottenuto un punteggio inferiore a 50. L'Italia ha scala una posizione e si è collocata al 41° posto: un lieve miglioramento, anche se sempre al di sotto della media dell'Ue. La ricerca ha evidenziato che gli sforzi contro la corruzione, negli ultimi tempi, non hanno prodotto i risultati sperati in quanto sia stata utilizzata la pandemia di Covid-19 come pretesto per eludere controlli.

In ogni caso, l'Ordine è perfettamente consapevole che la corruzione non è riconducibile esclusivamente alla violazione di disposizioni del codice penale ma va intesa in un'accezione più ampia che coinvolge la "*mala gestio*", la cattiva amministrazione e il cattivo governo; pertanto, intende adottare tutte le misure necessarie a prevenire ogni possibile cattiva gestione nell'esercizio delle proprie funzioni.

All'evidenza, la trasparenza è uno degli antidoti più efficaci per contrastare la corruzione e l'illegalità, poiché dove vi sono opacità e riservatezza è facile che possano insidiarsi condotte illecite.

In tale ottica, l'Ordine intende agire nella massima trasparenza anche attraverso la pedissequa regolamentazione e procedimentalizzazione delle proprie attività, adottando

tutte le misure necessarie a prevenire ogni possibile cattiva gestione nell'esercizio delle proprie funzioni.

Di grande rilievo è l'interlocuzione costante con le autorità giudiziarie (Tribunale, Procura della Repubblica), al fine di vigilare sull'attività degli iscritti all'Albo e al Registro Tirocinanti e sanzionare inosservanze di leggi, regolamenti, ordini e discipline, come previsto dal il *Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale,* approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta del 18/19 marzo 2015 ed interamente recepito dall'Ordine di Napoli.

6.1.2. ***Analisi del contesto interno***

L'analisi del contesto interno concerne gli aspetti connessi all'organizzazione e alla gestione per processi che influiscono sulla potenziale insorgenza di rischi corruttivi e si rende necessaria per contestualizzare il sistema di prevenzione e renderlo idoneo e adeguato al perseguimento dei suoi obiettivi.

L'analisi ha lo scopo di far emergere il sistema delle responsabilità in capo ai soggetti della struttura amministrativa dell'Ordine.

Il Consiglio dell'ODCEC di Napoli, è composto da 15 membri, è nominato dall'Assemblea degli Iscritti e dura in carica quattro anni.

L'attuale Consiglio in carica è stato eletto dall'Assemblea degli Iscritti all'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli il 21 e 22 febbraio 2022.

Al fine di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale, l'Ordine opera, inoltre, attraverso un'organizzazione costituita dal Collegio dei Revisori (composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti), dal Consiglio di Disciplina Territoriale (composto da 15 membri), dal Collegio Dei Probiviri (composto da 15 membri) e dalla struttura amministrativa che prevede una dotazione organica composta da 9 dipendenti, in seguito alle procedure concorsuali espletate.

Le responsabilità dei membri del Consiglio e del Collegio dei revisori e dei responsabili di primo livello sono definite all'interno del Manuale della Qualità e di seguito riportate:

<u>Presidente del Consiglio</u>:

- rappresenta l'ordine;
- convoca il Consiglio, stabilendo l'ordine del giorno;
- presiede il Consiglio.

<u>Vicepresidente del Consiglio</u>: sostituisce il Presidente del Consiglio in caso di assenza o di impedimento.

<u>Consigliere segretario</u>:

- verbalizza le sedute consiliari;
- effettua i controlli di legittimità su tutta la documentazione presentata dagli iscritti;
- ha la responsabilità di predisporre tutte le comunicazioni ufficiali da inviare alle autorità e agli iscritti.

Consigliere tesoriere: ha la responsabilità di controllare gli incassi e di gestire i pagamenti per conto dell'ordine.

Consiglieri, in quanto membri del Consiglio dell'Ordine:

- vigilano sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che hanno rapporto con la professione;
- curano la tenuta dell'Albo, dell'Elenco speciale e del Registro;
- vigilano per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle funzioni professionali, nonché per il decoro e per l'indipendenza dell'Ordine;
- deliberano i provvedimenti disciplinari (disciplina superata in seguito alla riforma degli ordinamenti professionali, art. 8, comma 3 del D.P.R. n. 137/2012);
- intervengono, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti all'Albo;
- danno pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti e della pubblica amministrazione;
- designano i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;
- rilasciano a richiesta i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;
- stabiliscono e analizzano periodicamente la politica della qualità;
- definiscono gli obiettivi di qualità, gli strumenti da adottare per il raggiungimento degli stessi e l'indicatore da monitorare per verificare l'efficacia delle azioni intraprese, decidono eventuali nuove azioni di miglioramento o correttive;
- valutano le necessità di addestramento per gli operatori e pianificano la formazione;
- effettuano la valutazione delle offerte presentate dai fornitori, in caso di acquisti superiori ad euro 750,00;
- approvano i documenti del sistema qualità.

Presidente del Collegio dei Revisori:

- rappresenta il Collegio;
- organizza le verifiche e le ispezioni;
- pianifica le verifiche ispettive sul sistema qualità;
- relaziona al Consiglio sui risultati dell'attività di verifica svolta.

Vicepresidente del Collegio dei revisori: sostituisce il Presidente del Collegio in caso di assenza o di impedimento.

Revisori, in quanto membri del Collegio dei revisori:

- esercitano il controllo sull'amministrazione, vigilano sull'osservanza delle leggi ed accertano la regolare tenuta della contabilità dell'Ente;
- possono procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo;
- possono chiedere al Consiglio notizie sull'andamento delle operazioni poste in essere dal consiglio;
- provvedono ad accertare la consistenza della cassa e delle altre attività finanziarie;
- esprimono parere sul bilancio consuntivo e preventivo;
- effettuano verifiche ispettive interne tese a verificare che il sistema qualità sia correttamente applicato in tutte le sue procedure e a valutare l'efficacia globale del Sistema Qualità.

Consiglio e Collegi di Disciplina

In attuazione dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, ai Consigli di Disciplina, istituiti ai sensi del Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 9 (pubblicato il 15 maggio 2013), "*compete il potere di iniziare l'azione disciplinare, sono affidati compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo".*

I membri del Consiglio di Disciplina sono nominati dal presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio dell'Ordine territoriale, che li sceglie tra i nominativi indicati in un elenco predisposto dall'Ordine, sulla base di candidature e curricula spontaneamente presentate da professionisti spiranti.

L'attuale Consiglio di Disciplina, insediatosi il 20 aprile 2022, in carica per il medesimo periodo del Consiglio dell'Ordine, composto da n. 15 componenti e suddiviso in tre Collegi, opera in piena indipendenza di giudizio ed autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e di dettaglio relative al procedimento disciplinare (*Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale* del CNDCEC, Regolamento semplificato, Codice delle sanzioni disciplinari).

Ai Collegi, nati in seno al Consiglio di Disciplina competono tutte le funzioni spettanti al Consiglio.

È attualmente in corso una riorganizzazione dell'Ente, in seguito alle procedure concorsuali espletate e all'assunzione di tre nuovi dipendenti. Tale analisi di processi, ruoli e funzioni, è

finalizzata ad un'ottimizzazione di risorse, tempi e costi, nonché ad un aumento generale della produttività. Risulta, pertanto, in fase di definizione il nuovo organigramma.

6.1.3 *La mappatura dei processi*

L'aspetto centrale e più significativo dell'analisi del contesto interno, in aggiunta alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nell'individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi.

La mappatura dei processi viene svolta attraverso l'identificazione delle aree di rischio, la relativa descrizione e la successiva rappresentazione. Nello specifico, l'identificazione dei processi rappresenta la prima fase della gestione del rischio e ha ad oggetto l'individuazione dei processi decisionali e istruttori che conducono alle decisioni, con l'obiettivo di individuare i possibili rischi di corruzione per ciascun processo o fase di processo esistente.

Sebbene, considerate le attività e la natura dell'Ordine, siano di difficile individuazione aree in cui sia presente un rischio effettivo di corruzione o *mala gestio*, anche in considerazione delle procedure e dei regolamenti attuati.

A tal proposito, si rammenta che l'ANAC ha individuato come aree di rischio tipiche degli Ordini professionali quelle inerenti a:

- formazione professionale continua;
- rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);
- indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Per ciascuna delle tre aree di rischio l'ANAC ha individuato, in via esemplificativa e non esaustiva, un elenco di processi a rischio, eventi corruttivi e misure di prevenzione.

Come già sottolineato nei paragrafi precedenti, nella redazione del presente documento, sono state individuate dapprima le aree di rischio obbligatorie e, successivamente, quelle specifiche che riguardano l'operatività dell'Ordine.

Nonostante le ridotte dimensioni dell'Ordine, nonché le particolari caratteristiche più volte evidenziate nel presente documento, si è proceduto ad una suddivisione in fasi dei processi individuati, in attuazione a quanto disposto nel PNA 2019. Una più dettagliata descrizione dei processi, ove ritenuto necessario in relazione ai rischi rilevati, sarà eventualmente realizzata negli anni successivi.

Mediante l'identificazione delle aree sono emersi i vari processi in cui sono ipotizzabili rischi, così come riportati nell'allegato 1 al presente PTPCT, cui si fa integrale rinvio per il dettaglio.

6.2. Valutazione del rischio

L'attività di valutazione del rischio viene fatta per ciascun processo o fase di processo mappato. Per valutazione del rischio, si intende il processo di identificazione, analisi e ponderazione del rischio. L'attività di identificazione del rischio richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione (rischio esterno ed interno). L'Ordine utilizza una metodologia tarata sulla propria specificità, applicando i principi di proporzionalità, di prevalenza della sostanza sulla forma.
Il presente aggiornamento ha previsto un'analisi di dettaglio, potenziando i processi già precedentemente mappati per meglio ricondurli alle aree generali e specifiche di rischio.

6.2.1 Identificazione del rischio

L'Ordine, per stimare l'esposizione al rischio corruzione, adotta una metodologia qualitativa, tenendo in considerazione gli esiti del monitoraggio del precedente PTPCT.
L'identificazione degli eventi rischiosi ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'Ordine, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.
Sul tema, nel PNA 2019 l'ANAC ha precisato che, per una corretta identificazione dei rischi è necessario definire, in via preliminare, l'oggetto di analisi, ossia l'unità di riferimento rispetto al quale individuare gli eventi rischiosi. "*Tenendo conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili*", precisa l'Autorità, "*l'oggetto di analisi può essere definito con livelli di analiticità e, dunque, di qualità progressivamente crescenti. Oggetto di analisi può essere, infatti, l'intero processo o le singole attività di cui si compone il processo*".
Si sottolinea nuovamente, a tal proposito, che le caratteristiche e le dimensioni dell'Ordine, non consentono di predisporre un'analisi dettagliata per singole attività, né tale livello di approfondimento è necessario considerando, altresì, che dalle valutazioni rigorose svolte negli anni precedenti è sempre emerso un livello mediamente basso di rischio, anche in virtù degli elementi in precedenza evidenziati, e non si sono mai verificati fatti o situazioni indicativi di qualche forma di criticità che potessero far ritenere innalzato tale livello.
Pertanto, si è ritenuto di procedere a un'analisi per processo.
In tal senso, si è provveduto diligentemente ad analizzare i processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine (come sopra individuati). A tal proposito, le fonti informative utilizzate in sede di identificazione di eventi rischiosi sono le seguenti:

- risultanze dell'analisi del contesto interno ed esterno realizzate nelle fasi precedenti, per le quali valgono le considerazioni precedenti in merito alla peculiarità dell'Ordine professionale;
- analisi della documentazione predisposta internamente e costituita dalle procedure, dai regolamenti organizzativi e gestionali, dalle delibere e da ogni altra documentazione utile;
 - risultanze dell'analisi della mappatura dei processi;
 - risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT (segnalazioni pervenute, interviste al Consiglio/dipendenti/consulenti esterni, procedimenti di autorità amministrative e giudiziarie a carico del Consiglio, esistenza di procedimenti giudiziari/disciplinari dei Consiglieri).

Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate dall'Ordine, seppur di scarso rilievo. Nell'Allegato 1 sono riportati i risultati dell'analisi, intendendosi per tali gli eventi rischiosi relativi ai processi esaminati.

Non è stato ritenuto necessario predisporre un "Registro degli eventi rischiosi" poiché l'analisi per processo, ove è contenuta la descrizione degli eventi rischiosi che sono stati individuati, è riportata nel succitato Allegato 1.

Infine, come suggerito dall'ANAC, ci si riserva, in una logica di miglioramento continuo, di affinare nel tempo la metodologia sopra descritta, passando dal livello minimo di analisi (per processo e fasi) ad un livello via via più dettagliato (per attività), ove ritenuto necessario in funzione del livello di rischio.

6.2.2 **Analisi del rischio**

Individuate le aree e i processi, si è proceduto all'analisi e alla valutazione dei rischi, con il duplice obiettivo di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente - attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione - e di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

I c.d. "fattori abilitanti" considerati sono:

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi è stato verificato se presso l'Ordine sono già stati predisposti e efficacemente attuati strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- scarsa responsabilizzazione interna;

- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità.

Tale attività è stata condotta allo scopo di far emergere le aree dell'Ordine maggiormente esposte al rischio di corruzione e malfunzionamenti, da monitorare e presidiare mediante l'implementazione di nuove misure di trattamento del rischio oltre a quelle già realizzate.

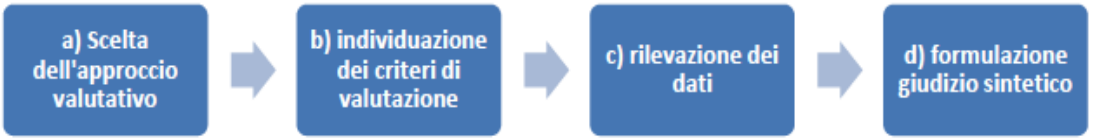
A tal proposito, si sottolinea come l'ANAC, nel PNA 2019, abbia formalmente reso inapplicabile la precedente metodologia di analisi individuata dalla stessa Autorità nell'allegato 5 al PNA 2013, metodologia utilizzata dall'Ordine in passato.

In particolare, l'ANAC, in tale provvedimento, ha suggerito di sostituire il precedente approccio di tipo quantitativo con uno più efficace e, tuttavia complesso, di tipo qualitativo.

L'esigenza nasce dalla peculiare natura dell'oggetto di valutazione – il rischio corruttivo – per il quale si è ritenuto inadeguato il precedente metodo di natura quantitativa, evidenziando come una maggiore sostenibilità organizzativa possa essere meglio garantita mediante l'adozione di un metodo di tipo qualitativo, che valorizzi la motivazione delle valutazioni e assicuri al tempo stesso una maggiore trasparenza.

Tale cambiamento nell'approccio metodologico, per le ragioni già esposte, ha reso complesse le operazioni al precedente RPCT dell'Ordine, il quale, ciononostante, si è adoperato per adeguarsi alle nuove indicazioni, provvedendo a riformulare il metodo di approccio nel PTPCT 2021-2023. Il medesimo approccio di tipo qualitativo è stato, quindi, conseguentemente confermato nella stesura del presente Piano.

Nello schema che segue si riassumono le azioni poste in essere per l'analisi del rischio, così come indicate dall'ANAC:



Il RPCT, adottato il criterio di scelta in conformità al suggerimento fornito dall'Autorità, ha utilizzato quali criteri di valutazione per la stima del livello di rischio, ove applicabili, i c.d. *key risk indicator* indicati dall'ANAC e di seguito riportati:

- **livello di interesse "esterno"**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;

- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o nelle altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento**: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

La rilevazione dei dati e delle informazioni necessarie volte a esprimere un giudizio con riferimento ai già menzionati indicatori di rischio è stata coordinata dal RPCT sulla base degli elementi disponibili.

A tal fine si evidenzia come tale rilevazione dei dati e delle informazioni sia stata effettuata in assenza di dati oggettivi per la stima e, nello specifico, sulla base della totale mancanza di precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'Ordine, di segnalazioni pervenute (comprese segnalazioni interne – *whistleblowing*) e di qualsivoglia altro dato che possa fornire un precedente utile in sede di comparazione.

A tal riguardo si specifica che nell'attività di monitoraggio sarà onere del RPCT verificare la possibilità di procedere a una rivalutazione qualora dovessero emergere dati oggettivi successivi.

Al termine di tale attività, il RPCT ha provveduto a misurare il livello di esposizione al rischio come illustrato nell'Allegato 1 privilegiando, come già riportato, l'approccio qualitativo suggerito dall'ANAC in luogo del precedente sistema di attribuzione dei punteggi (*scoring*) adottato in vigenza delle precedenti disposizioni.

In particolare, per ogni processo/attività o evento rischioso oggetto di analisi e tenendo conto dei dati raccolti, si è proceduto alla misurazione di ognuno dei criteri illustrati in precedenza adottando una scala di misurazione ordinale (alto, medio, basso).

La medesima scala è stata poi applicata alla valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio del singolo processo, risultante dalla valutazione analitica svolta in precedenza con riferimento ai singoli indicatori.

Nell'effettuare tale complessiva valutazione, in considerazione delle precisazioni fornite dall' ANAC, sono stati adottati i seguenti criteri:

- nei processi in cui siano ipotizzati più eventi rischiosi aventi un diverso livello di rischio, si fa riferimento al valore più alto nella stima dell'esposizione complessiva del rischio;
- la valutazione complessiva del livello di rischio associabile al processo di riferimento non costituisce la media delle valutazioni dei singoli indicatori. È stato, infatti, applicato un giudizio qualitativo per poter esprimere più correttamente il livello di esposizione complessivo al rischio processo;
- ogni misurazione è stata motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte.

I risultati sono riportati nell'allegato n. 1 che, come già evidenziato, è parte integrante e sostanziale del PTPCT.

6.2.3 **Ponderazione del rischio**

La fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire:

- le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;
- le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

In considerazione del basso livello di rischio complessivamente rilevato, delle misure già implementate e dello scarso rischio residuo valutato, in molti casi sì è pervenuti alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, limitandosi a mantenere attive le misure già esistenti anche al fine di non appesantire ulteriormente l'attività dell'Ordine, nel rispetto dei principi di sostenibilità economica ed organizzativa.

*6.2.4 **Trattamento del rischio***

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee (c.d. Misure di prevenzione) a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

A tal proposito, nel sistema di trattamento dei rischi sono state previste:

- misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
- misure specifiche, che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzate a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

6.3 ***Identificazione delle misure***

Come indicato dall'ANAC nel PNA 2019, determinate misure possono al contempo essere ritenute di carattere generale e di carattere specifico, in funzione delle esigenze dell'Ente.

Per l'individuazione delle misure di prevenzione in relazione ad ogni singolo processo si rinvia all'allegato n. 1.

In ogni caso, si riportano di seguito le misure considerabili di carattere generale o trasversale, alcune delle quali saranno meglio definite successivamente:

- semplificazione e reingegnerizzazione dei processi, con riduzione del "cartaceo";
- valorizzazione delle risorse umane ed efficientamento di quelle informatiche;
- applicazione corretta della normativa nelle procedure di reclutamento del personale;
- applicazione corretta della normativa nelle procedure di affidamento;
- effettuazione di controlli "a campione" sulle dichiarazioni;
- trasparenza delle attività realizzate dall'Ordine mediante l'adeguamento al d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, e conseguente aggiornamento, della sezione Amministrazione Trasparente;
- regolamentazione e gestione delle 3 diverse tipologie di accesso;
- regolamentazione e informatizzazione dei processi;
- verifica delle incompatibilità ed inconferibilità;
- codice di comportamento;
- formazione.

Infine, si riportano di seguito alcune misure di particolare rilievo:

Tutela del dipendente segnalante (*whistleblower*)

Il Consiglio dell'Ordine si avvale del c.d. *whistleblowing* per l'individuazione di irregolarità o di reati e per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione. Il D. Lgs. n 24/2023, (recante recepimento della Direttiva 2019/1937 dell'Unione Europea ha introdotto modifiche alla disciplina delle segnalazioni di illeciti, già obbligatoria per gli ordini professionali ai sensi dell'art. 54 D. Lgs n. 165/2001. L'Ente provvederà ad adeguare il sistema attualmente esistente, i cui punti cardine sono i seguenti:

- il soggetto che segnala al RPCT o all'Autorità nazionale anticorruzione o, ancora, all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro;
- gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono comunque considerati nulli;
- il segnalante licenziato ha diritto alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento del danno;

- l’identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
- Nell'ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità;
- la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- le tutele non sono garantite nel caso in cui, anche con sentenza di primo grado, sia stata accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque di reati commessi con la denuncia del medesimo segnalante ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave.

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge, l’ODCEC di Napoli ha realizzato i seguenti presidi:

- istituzione di canali di comunicazione dedicati;
- gestione riservata delle segnalazioni;
- valutazione delle comunicazioni.

Nello specifico, l’Ordine ha istituito una casella di posta dedicata – illeciti@odcec.napoli.it - attraverso la quale qualunque dipendente può inviare segnalazioni di illeciti. Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi potranno essere fatte pervenire direttamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza, mediante l’apposito modulo di segnalazione presente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti - corruzione” del sito istituzionale, da trasmettere a mezzo e-mail. Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunti dal Responsabile stesso, considerata la coincidenza soggettiva, le comunicazioni dovranno essere inoltrate direttamente all’ANAC, utilizzando l’apposito modulo presente sul sito dell’Autorità.

Gli strumenti informatici di cui si avvale l’Ordine garantiscono, pertanto, la massima tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti attraverso i canali a disposizione.

Il Responsabile dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti, annotando la data di ricezione e il numero di protocollo e conservando in un armadio chiuso a chiave la segnalazione in originale e la documentazione accompagnatoria, ove presente.
l RPCT che riceve una comunicazione di presunto illecito, sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, tra i seguenti soggetti: Autorità giudiziaria, Corte dei conti, ANAC, Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il dipendente che ritenga di essere sottoposto a comportamenti discriminatori per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito può dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al RPCT, il quale valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto agli organi/strutture competenti, per le eventuali e relative azioni. L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.
La nuova normativa impone a tutti i soggetti giuridici del settore pubblico l'istituzione di canali di segnalazione interni e tempistiche da rispettare: entro sette giorni il segnalante deve ricevere un avviso relativo alla segnalazione e le procedure devono prevedere un termine ragionevole, non superiore a tre mesi, per un riscontro alla segnalazione.
Oltre al canale interno, la nuova disciplina del whistleblowing prevede l'attivazione di un canale esterno in caso di mancata risposta alla segnalazione o di pericolo imminente.

Procedure e regolamenti interni

Ulteriore e fondamentale misura di prevenzione predisposta dall'Ordine, è l'adozione di procedure e/o regolamenti che disciplinino meccanismi decisionali, assunzione di impegni economici, ruoli e responsabilità dei Consiglieri e dei dipendenti.
A tal proposito l'Ordine applica al suo interno il Manuale della qualità redatto in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015. Il Manuale prevede le seguenti procedure:

- ISC-01-PRD “Iscrizione Albo”, ISC-02-PRD “Iscrizione Registro”, ISC-03-PRD “Iscrizione Elenco”;
- FOR-01-PRD “Progettazione attività formative” e allegati (“Registro Corso” (FOR-01-MOD4) e “Validazione corso di formazione” PRO-01-MOD5);
- SER-01-PRD “Servizi Istituzionali”;
- ARC-01-PRD “Archiviazione”;
- ACQ-01-PRD “Gestione acquisti e fornitori”

Ancora, l’attività dell’Ordine è disciplinata da:

- Regolamento di amministrazione e contabilità;
- Regolamento Commissione Parcelle;
- Regolamento per la gestione di sponsorizzazioni;
- Regolamento per la stipula e il monitoraggio di Convenzioni;
- Regolamento svolgimento riunioni organi collegiali
- Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato;
- Codice deontologico della professione;
- Codice do comportamento del personale dipendente;
- Regolamento per l’affidamento di incarichi (in corso di approvazione);
- Regolamento lavoro agile (in corso di approvazione).

Con l’insediamento del nuovo Consiglio, si sta procedendo anche ad una revisione degli atti esistenti e alla stesura di nuovi Regolamenti (Convenzioni, Sponsorizzazioni, Riunioni organi collegiali – come già previsto nel precedente PTPCT) e alla implementazione di una specifica modulistica (autocertificazioni, altri documenti), da allegare ai contratti stipulati.
Resta inteso che, prescindendo dall’adozione di Atti formali, le attività svolte dall’Ordine sono comunque già eseguite nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla normativa vigente; ogni ulteriore iniziativa è unicamente finalizzata a garantire una ancor maggiore riduzione dei rischi di corruzione o malfunzionamento.

Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi

L’Ordine si attiene a quanto previsto dal D.lgs. n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” per quanto applicabile.

Il RPCT, all'atto del conferimento dell'incarico, verifica la insussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai soggetti cui si intende attribuire l'incarico stesso, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 39 del 2013.

Il RPCT opera in conformità ai principi del d.lgs. 39/2013 e delle Linee Guida di ANAC in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi, di cui alla Delibera 833 del 3 agosto 2016.

In particolare:

- al conferimento della nomina di RUP, il RPCT acquisisce e conserva la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse;
- relativamente alla dichiarazione di assenza di conflitti di interessi e di incompatibilità da parte dei Consiglieri, il RPCT richiede che la dichiarazione sia resa all'atto di insediamento. Il RPCT, a tal riguardo, fornisce idonea modulistica. Ferma restando l'attività di vigilanza da parte del RPCT, è onere dei Consiglieri comunicare a quest'ultimo l'insorgenza di eventuali variazioni;
- in caso di conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione, l'Ordine - prima del perfezionamento dell'accordo - fornisce al consulente/collaboratore un modello di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, all'interno del quale sia indicato espressamente anche il dovere dell'interessato di comunicare tempestivamente situazioni di conflitto insorte successivamente al conferimento; il consulente/collaboratore è tenuto alla compilazione e al conseguente rilascio della documentazione medesima prima del conferimento dell'incarico;

Divieti *post-employment* (*Pantouflage*)

L' art. 1, co. 42, lett. *l*), della l. n. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 il co. 16-*ter*, in virtù del quale è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

La norma sul divieto di *pantouflage* prevede specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del già menzionato divieto. Inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati a essi riferiti.

Come sottolinea l'ANAC, tale disposizione è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente che, facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione,

potrebbe precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il divieto previsto, inoltre, è finalizzato a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o di incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

Tuttavia, si evidenzia come tale divieto operi per il dipendente che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali; orbene, all'interno dell'Ordine nessun dipendente è titolare di tali poteri. Pertanto, tale misura trova difficile applicazione all'interno dell'Ente.

È bene però precisare che, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 39/2013 sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni - ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-*ter*, del d.lgs. n. 165/2001 - anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel medesimo decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Infine, si precisa che l'Ordine provvederà ad inserire in eventuali bandi di gara o negli atti prodromici all'eventuale affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che il soggetto privato partecipante alla gara non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti, in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'ANAC ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016 e sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 42, comma 2 e 80, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016.

Conflitto di interessi

Quando gli interessi o le attività personali condizionano la capacità di operare nel totale interesse dell'Ordine, si ha un conflitto di interessi. Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre essere evitate situazioni in cui i soggetti coinvolti nelle transazioni siano in conflitto di interessi.

Tutto il personale e i collaboratori, nell'esercizio delle proprie mansioni, devono astenersi dal partecipare alle attività in cui si possa manifestare un conflitto di interessi, intendendosi per tale ogni situazione o rapporto che, anche solo potenzialmente, veda coinvolti interessi personali o di altre persone a esso collegate.

Nell’esclusivo interesse dell’Ordine, il personale e i collaboratori devono garantire decisioni neutre e imparziali. I dipendenti e i collaboratori dell’Ordine devono rendere noti tutti i conflitti di interessi e discuterne con i responsabili delle aree di appartenenza.

In particolare, i soggetti competenti ad adottare eventuali pareri, valutazioni tecniche, ecc. devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

La misura di gestione del conflitto di interessi, infatti, mira a realizzare la finalità di prevenzione di fenomeni corruttivi attraverso la comunicazione e/o l’astensione dalla partecipazione alla decisione di soggetti in conflitto, anche potenziale, di interessi.

Formazione

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità, l’Ordine assicura specifiche attività formative rivolte al personale in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, pubblicità, integrità e legalità. La formazione riveste, infatti, un ruolo centrale e strategico tra le misure di prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità.

Tramite l'attività di formazione l'Ordine intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, seppur limitato nel numero, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione

È compito del RPCT pianificare tale attività formativa, prevedendone i contenuti, le tempistiche, i destinatari, nonché l’eventuale programmazione di percorsi formativi aggiuntivi obbligatori per il personale allocato in aree/servizi esposti ad un maggiore rischio di corruzione. In particolare, in sede di aggiornamenti e ogniqualvolta si rendesse necessario, detti interventi formativi saranno finalizzati a far conseguire ai dipendenti una piena conoscenza di quanto previsto dal PTPCT. La disciplina relativa alla formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione sarà definita secondo un programma concordato con il Consiglio dell’Ordine.

Su indicazione del RPCT, saranno individuati gli strumenti e i canali di erogazione della formazione, la quantificazione delle iniziative di formazione specificamente dedicate alla materia della prevenzione della corruzione e le modalità di verifica dell’attuazione delle iniziative formative.

La disciplina relativa alla formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione sarà inserita nel Piano annuale delle iniziative formative concordate a inizio anno. Fatto salvo casi specifici per cui potrà essere proposto aggiornamento su specifiche materie, la formazione riguarderà tutti i dipendenti e potrà essere svolta da consulenti legali dell’Ordine o da soggetti terzi formatori.

Rotazione del personale

Come indicato dall'ANAC, uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti, per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio la normativa individua quale misura preventiva particolarmente efficace la rotazione.

Attraverso la rotazione si mira a realizzare, con una più elevata frequenza, il *turnover* di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione.

Tuttavia, tale misura, per quanto auspicabile, non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività a elevato contenuto tecnico.

Ciò premesso, l'Ordine ritiene di non poter applicare tale misura. Difatti, nonostante sia considerata tra i principali strumenti di prevenzione, la rotazione non risulta applicabile all'interno dell'Ordine, stante il numero esiguo di dipendenti in forza. Eventuali azioni in tal senso potrebbero, al contrario, generare inefficienze e ritardi nell'attività istituzionale, confliggendo con la *ratio* per cui essa è stata istituita.

L'ODCEC di Napoli, in alternativa alla rotazione, ricorre alla c.d. "segregazione delle funzioni", misura che attribuisce a soggetti diversi i compiti relativi a:

- svolgimento di istruttorie e accertamenti;
- adozione di decisioni;
- attuazione delle decisioni prese;
- effettuazione delle verifiche.

In merito alla c.d. rotazione "straordinaria" (cfr. PNA 2016 § 7.2.3 – PNA 2019) da applicarsi successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi (d.lgs. n. 165/2001, art. 16, co. 1, lett. *l-quater* – Linee Guida ANAC delibera n. 215/2019), si segnala che laddove si dovesse procedere all'instaurazione di procedimenti disciplinari o all'avvio di processi penali per condotte di natura corruttiva si provvederà ad applicarsi, con provvedimento motivato, la misura della rotazione del personale.

È onere del RPCT monitorare le eventuali ipotesi in cui possano verificarsi i presupposti per l'applicazione della misura, ovvero i casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari nei confronti di dipendenti per condotte qualificabili come corruttive ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett.*l-quater* del d.lgs. n. 165/01, al fine di dare concreta attuazione all'istituto. A tal proposito, i dipendenti dovranno comunicare all'Ente l'esistenza di procedimenti penali a loro carico.

In merito, l'Ordine adotterà le seguenti misure preventive:

- inserimento, nella futura documentazione di impiego, dell'obbligo per il dipendente di comunicare l'avvio del procedimento penale entro 15 giorni dall'avvio stesso;
- inserimento, nella futura documentazione contrattuale con società di lavoro interinale, del medesimo obbligo, ovviamente riferito alle persone fisiche che dovessero essere individuate come lavoratori interinali.

Resta fermo quanto sopra riportato in merito all'applicazione di tale misura stante l'attuale l'organico dell'Ordine.

Codice di comportamento

Al fine di garantire una specifica applicazione delle disposizioni del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante il "Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni", e in conformità a quanto previsto dal P.N.A., l'Ordine ha provveduto ad adottare un proprio codice interno di comportamento dei dipendenti, pubblicato sul sito istituzionale e consegnato a ciascun dipendente. La suddetta normativa complessivamente definisce, ai sensi dell'articolo 54 comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell'Ordine sono tenuti ad applicare.

La più ampia diffusione delle disposizioni in oggetto viene garantita, tra l'altro, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine.

Le disposizioni si applicano, per quanto compatibili, a tutti i soggetti coinvolti nelle attività dell'Ordine a qualsiasi titolo.

Il Codice di comportamento costituisce un importante strumento per la prevenzione dei reati di corruzione nonché parte integrante del Piano per la Prevenzione della Corruzione adottato dall'Ordine.

Si rammenta a tal proposito che eventuali violazioni hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare. L'inosservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento, pertanto, può dare luogo a misure disciplinari.

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia al succitato Codice.

6.4 Programmazione delle misure

La seconda fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione.

La programmazione operativa delle misure è realizzata prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- fasi di attuazione della misura;
- tempistica di attuazione della misura;
- responsabilità connesse all'attuazione della misura;
- indicatori di monitoraggio e valori attesi.

7. ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO

L'attività di controllo e monitoraggio rappresenta un'attività fondamentale del processo di gestione del rischio, strumentale al perseguimento degli obiettivi di prevenzione della corruzione e presidio irrinunciabile al corretto e continuo svolgimento della programmazione.

Il sistema di gestione del rischio corruttivo prevede quale figura di controllo prevalente e specifica il RPCT e quale figura di controllo generalizzato il Consiglio.

Ad oggi, pertanto, il sistema di gestione del rischio corruttivo è articolato su tre livelli ed è costituito da:

- un impianto di prevenzione stabile, ovvero presidi previsti dalla normativa di riferimento;

Impianto normativo	Nomina del RPCT Aggiornamento Sezione AT Adozione annuale PTPCT Pubblicazione del PTPCT nella Piattaforma ANAC Adozione codice di comportamento dipendenti Programmazione della formazione annuale Adozione e pubblicazione del Regolamento degli accessi Atti di Regolazione interna

- un sistema di controlli svolti periodicamente, ovvero articolazione di controlli attuati da soggetti, modalità e finalità diversi la cui integrazione rappresenta il sistema di controlli interni dell'ente;
-

Controlli continui	Attestazione annuale e monitoraggio del Collegio dei Revisori sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza Controllo contabile nel continuo

	Piano di monitoraggio annuale del RPCT e report di monitoraggio del RPCT al Consiglio Relazione del RPCT e pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente

- vigilanza esterna, ovvero vigilanza attribuita ex lege al CNDCEC e al Ministero di Giustizia e all'ANAC, ciascuno per le proprie competenze.

Attraverso l'attività di monitoraggio si verifica l'attuazione delle misure adottate e la loro effettiva idoneità.

L'attività di monitoraggio ha un ruolo strategico nell'azione di prevenzione della corruzione divenendo uno strumento utile per individuare le priorità delle azioni e definire le misure da adottare.

Il RPCT riferisce sull'andamento dell'attività di monitoraggio e controllo durante le sedute del Consiglio, ove necessario. In particolare, l'RPCT può riportare al Consiglio:

- l'esito della verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle misure definite nel Piano;
- l'esito dell'esame delle informazioni e delle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
- l'esito dell'analisi e della successiva verifica di eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del whistleblowing o attraverso fonti esterne;
- l'esito della verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano in relazione a eventuali segnalazioni pervenute al Responsabile da parte di soggetti esterni o interni ovvero attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio.

È facoltà del Responsabile acquisire tutta la documentazione e le informazioni che ritenga necessario per l'espletamento delle proprie funzioni di vigilanza.

In ogni caso, con cadenza annuale, l'Ordine provvederà al riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di gestione del rischio.

8. CONSULTAZIONE

La fase di consultazione è afferente a tutte le fasi del processo di gestione del rischio descritte nel presente PTPCT. Essa attiene all'attività di coinvolgimento dei soggetti interni ed esterni all'Ordine nel reperimento di tutte le informazioni possibili per una migliore personalizzazione della strategia di prevenzione al fenomeno corruttivo e viene realizzata attraverso le modalità e gli strumenti diffusamente descritti nel presente documento, ai quali si rinvia (es., precedentemente all'approvazione, pubblicazione sul sito e/o trasmissione a tutti i Consiglieri).

9. COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA

L'Ordine, allo scopo di dare massima diffusione al Piano e alle misure in esso contenute, ne promuove la conoscenza sia all'interno sia all'esterno.
A tal proposito, il PTPCT:

- viene trasmesso ai dipendenti, collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo, nonché ai fornitori, per loro opportuna conoscenza, rispetto e implementazione;
- viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine, sezione Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti/Corruzione.

Si prevede, inoltre, che in caso di assunzione di nuovi dipendenti, la copia del PTPCT venga consegnata, previa contestuale sottoscrizione da parte del nuovo dipendente con valore di presa conoscenza, all'atto di perfezionamento del rapporto di lavoro, con l'indicazione che lo stesso è parte integrante dell'attività oggetto del contratto di lavoro.

SEZIONE TRASPARENZA

2026 – 2028

1. INTRODUZIONE

Il principio di trasparenza rappresenta, ai sensi dell'art. 1 della legge sul procedimento amministrativo, un principio generale dell'azione amministrativa, attraverso il quale si accresce la fiducia dei singoli, coniugando garanzie ed efficienza nello svolgimento dell'azione ammnistrativa. La trasparenza assume, in tal senso, un valore di congiunzione dei principi giuridici costituzionalmente imposti di buon andamento, imparzialità, legalità e partecipazione democratica.

La trasparenza garantisce, infatti, la conoscibilità e la visibilità della politica, dell'amministrazione e del potere nell'ambito del rapporto tra democrazia e società dell'informazione. L'art. 1, co. 2, del D.lgs. n. 33/2013, individua nella trasparenza la *"condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive nonché dei diritti civili, politici e sociali*, *che va a integrare il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta al servizio del cittadino*".

Essa rappresenta strumento indispensabile e perno su cui si reggono i moderni assetti democratici, garantendo forme di controllo diffuso sull'operato della pubblica amministrazione e dei soggetti richiamati dalla legge. La trasparenza assume, pertanto, un valore di principio e di essere della pubblica amministrazione, strumentale a un operato di qualità e, allo stesso tempo, funzione di garanzia per interessi individuali e meta individuali.

Attraverso la valorizzazione del principio di trasparenza si punta a prevenire l'insorgenza di fenomeni corruttivi mediante l'adozione di modelli organizzativi e forme comportamentali trasparenti e, allo stesso tempo, si riavvicina il cittadino alla p.a. La p.a. assume, in tal modo, sempre più i contorni di una «casa di vetro», nell'ambito di una visione più ampia di valori costituzionali che non può prescindere dalla partecipazione ai pubblici poteri (in tali termini Cons. Stato, sez. cons. atti norm., 24 febbraio 2016, n. 525, in sede di parere sul d.lgs. n. 97/2016).

Relativamente agli adempimenti di cui alla normativa sulla trasparenza, l'Ordine ribadisce anche per il triennio 2025 – 2027 la propria volontà di ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013, in quanto compatibili. Secondo l'interpretazione resa dalla stessa Autorità, la compatibilità deve essere intesa con riferimento a categorie di enti e tenendo conto dei tratti distintivi che ne caratterizzano la struttura.

Con Delibera n. 777 del 24/11/2021, l'ANAC ha introdotto una serie di semplificazioni in materia di trasparenza per gli ordini professionali. Di tali semplificazioni l'Ordine tiene conto nell'inserimento dei documenti e dei dati richiesti nella struttura "Amministrazione

trasparente" (di cui all'allegato 1 del D.lgs. n. 33/2013 e alla Delibera ANAC n. 1310/2016) compatibilmente all'attività, missione istituzionale, dimensione organizzativa, propensione al rischio dell'Ordine.

SOTTOSEZIONE LIVELLO 1	SOTTOSEZIONE LIVELLO 2	SINGOLO OBBLIGO NON APPLICABILE
Disposizioni generali	*Oneri informativi per cittadini e imprese*	N/A
	Titolari di incarichi politici, di	Titolari di incarichi politici ex art. 14, comma 1
Organizzazione	*amministrazione, di direzione o di governo*	D.Lgs. 33/2013
	Rendiconti gruppi consiliari	N/A
Personale	*Titolari di incarichi dirigenziali*	N/A N/A
	OIV	N/A
Performance	*Relazione sulla performance*	N/A
Bilanci	*Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*	N/A
		Documento dell'OIV di validazione della
		Relazione sulla performance
Controlli e rilievi sull'amministrazione	*OIV, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe*	Relazione OIV sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni
		Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione
	Organi di revisione amministrativa e contabile	N/A
	Corte dei Conti	N/A
Servizi erogati	*Carta dei servizi*	N/A
Pagamenti dell'amministrazione	*Dati sui pagamenti, indicatore di tempestività dei pagamenti, IBAN e pagamenti informatici*	N/A
Opere pubbliche	N/A	N/A
Pianificazione e governo del territorio	N/A	N/A
Informazioni ambientali	N/A	N/A
Struttura sanitarie accreditate	N/A	N/A
Interventi straordinari di emergenza	N/A	N/A

Dal 2021, l'Ordine ha iniziato a ristrutturare sotto il profilo informatico la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito, al fine di garantirne una maggiore fruibilità nel rispetto della normativa.
La Sezione relativa alla Trasparenza è completata dall'allegato n. 2: "Dati e informazioni da pubblicare, tempistiche e referenti".
In via generale, si evidenzia che il ruolo della società civile nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza si manifesta attraverso il diritto e il dovere alla partecipazione.
Conseguentemente, l'Ordine consente le forme di partecipazione previste dalla normativa sulla trasparenza quali l'accesso procedimentale; l'accesso civico; l'accesso civico generalizzato; etc.

2. GLI OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI

Il primo, e più generale, obiettivo che l'Ordine si pone, per il triennio 2026- 2028, tenendo sempre conto delle semplificazioni previste, è quello della creazione valore pubblico**,** secondo le indicazioni che sono contenute nel DM n. 132/2022.
Per creare valore pubblico, uno degli strumenti più efficaci è rafforzare la cultura della legalità e dell'integrità, a partire dal personale, per il quale si prevede un incremento di formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ed il rispetto di regole comportamentali, ai sensi del *Codice di comportamento del personale dipendente, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. Lgs n. 165/2001.*
Altri obiettivi strategici sono:

- incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità alle informazioni, da parte degli stakeholder, sia interni che esterni;
- miglioramento continuo dell'informatizzazione dei flussi, per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione *Amministrazione trasparente;*
- miglioramento continuo della chiarezza e della fruibilità, dall'esterno, delle informazioni contenute nella sezione *Amministrazione trasparente*;
- garantire regolarità e tempestività dei flussi informativi tra i vari soggetti coinvolti;
- garantire adeguate tempistiche per l'attuazione degli obblighi.

3. SOGGETTI COINVOLTI

Fermo restando quanto già indicato nei paragrafi precedenti con riferimento ai soggetti coinvolti, di seguito si riportano alcune specificità legate alla Trasparenza.

3.1 RPCT

Come già indicato nel Piano, l'incarico di Responsabile è stato affidato al Consigliere Pietro Paolo Mauro. Il RPCT verifica la corretta applicazione della normativa e coordina gli altri soggetti coinvolti.

3.2 Personale

I Responsabili delle Aree e tutto il personale in forza all'Ordine, nonché i Consiglieri per quanto di propria competenza, sono tenuti alla trasmissione dei dati richiesti nei tempi e nei modi previsti dal presente piano, collaborando con il RPCT al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nonché l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la facile accessibilità e la conformità dei documenti pubblicati a quelli originali.

In particolare, nell'allegato 2, sono specificati i referenti per l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Tali soggetti interagiscono altresì con i Consulenti informatici esterni.

3.3 Consulenti esterni

L'inserimento dei dati nella sezione è curato con il supporto di consulenti informatici esterni, i quali operano sotto coordinamento e controllo del Consigliere Segretario e del RPCT. Ove necessario, i dati vengono trasmessi ai consulenti a mezzo e-mail o mediante ulteriori supporti informatici, con l'indicazione specifica del luogo di pubblicazione e delle relative tempistiche di inserimento.

4. SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

La sezione Amministrazione Trasparente è stata ristrutturata nel 2021 in coerenza con la disciplina prevista dal d.lgs. n. 33/2013 – Allegato 1, dalla determinazione ANAC n. 1310/2016, tenuto conto dell'applicabilità e della compatibilità, ed è implementata anche alla luce di quanto stabilito dall'ANAC in sede di semplificazione per gli Ordini Professionali.

Sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente", vengono pubblicati i dati, le informazioni e i documenti ai sensi della vigente normativa. In merito alle modalità di inserimento dei dati della sezione, in alcune occasioni vengono inseriti collegamenti ipertestuali (*link*) a documenti già presenti sul sito istituzionale, onde evitare inutili duplicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013.

L'Ordine, nel 2025, ha continuato l'attività di ristrutturazione, della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito, già intrapresa precedentemente, al fine di garantirne una maggiore completezza e fruibilità dei dati, nel rispetto della normativa vigente, raggiungendo ottimi

risultati. Alla luce delle indicazioni fornite dall'ANAC, tale implementazione ha riguardato principalmente la sezione di primo livello *Bandi di gara e contratti.*
Nella tabella di cui all'Allegato 2 (Dati e informazioni da pubblicare, tempistiche e referenti) sono riportati sezione e sottosezione di inserimento, dati, informazioni e atti da pubblicare, il soggetto responsabile, le tempistiche di pubblicazione e il riferimento normativo.

5. MONITORAGGIO E CONTROLLO

Al fine di garantire gli auspicati livelli di trasparenza, il RPCT pone in essere misure di controllo e di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi, anche in base a quanto stabilito relativamente alle tempistiche, nel presente documento e nell'allegato n. 2. In particolare, periodicamente provvede ad effettuare controlli a campione sul sito istituzionale. In caso di rilevato ritardo nella trasmissione dei dati, informazioni e documenti ovvero nella pubblicazione di mancati aggiornamenti, il RPCT individua le cause ed invita i soggetti competenti ad inviare i dati in oggetto, assegnando loro un termine per l'adempimento. Qualora i predetti soggetti non provvedano nel termine assegnato, il RPCT segnala l'inerzia, il persistente ritardo o il parziale adempimento, in relazione alla gravità, al Consiglio.

6. ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO

Il diritto d'accesso è uno strumento di partecipazione fondamentale riconosciuto dall'ordinamento. Attraverso il diritto d'accesso, come modificato nel corso del tempo, si valorizza il metodo dialettico come forma di esercizio della funzione amministrativa, secondo un'ideale progressione verso l'attuazione sempre più effettiva e concreta del principio di trasparenza.
Il quadro normativo ci consegna una disciplina sul diritto d'accesso articolata in tre diverse forme di accesso: l'accesso documentale, l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato.
L'Ordine dà attuazione alle norme in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990, c.d. accesso documentale, nonché di accesso civico e di accesso civico generalizzato disciplinati dal d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, secondo le modalità di seguito riportate.
Per tutte le ulteriori indicazioni si rinvia alla normativa in vigore nonché all'apposito "*Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato*" adottato dall'Ordine.

6.1 Accesso documentale

L'accesso agli atti e documenti amministrativi si concretizza nel potere/diritto degli interessati di richiedere, prendere visione e, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è, infatti, riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo quanto disposto dall'art. 22 della legge n. 241/90.

L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa. Attraverso il diritto di accesso si favorisce la partecipazione dei privati e si assicura l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, come modificato dalla legge n. 15/2005, è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.

È possibile invocare l'accesso agli atti di cui alla legge 241/90:

- per ottenere copia o visionare un atto amministrativo (circolare interna, regolamento, ecc.);
- per avere, in generale, un pronunciamento formale da parte di una Pubblica Amministrazione, fondamentale per poter conoscere i motivi che hanno indotto l'amministrazione a prendere un provvedimento, verificarli ed eventualmente smentirli;
- per sollecitare una risposta da parte dell'amministrazione;
- per acquisire informazioni relative a un procedimento amministrativo;
- per conoscere i presupposti e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione;
- per conoscere i criteri di gestione delle pratiche. È molto importante, ad esempio, per conoscere la propria posizione all'interno della lista d'attesa inerente a una determinata prestazione, i criteri utilizzati per la gestione della lista stessa ovvero la data presunta di convocazione per l'erogazione della prestazione richiesta.

L'art. 22, comma 1, lett. *b*) riconosce il diritto d'accesso a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Non sono, pertanto, ammissibili istanze di

accesso preordinate a un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

Sono previste due modalità di accesso, secondo quanto prevede il Regolamento che disciplina l'accesso ai documenti amministrativi, d. P. R. 12 aprile 2006, n. 184 e in conformità a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241. Esse sono:

Accesso informale: può essere esercitato mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l'esistenza di controinteressati. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge.

Accesso formale: l'istanza di accesso formale può essere avanzata direttamente tramite A/R alla sede dell'Ordine oppure mediante invio all'e-mail istituzionale o PEC compilando il modulo allegato al regolamento. Essa è presentata, inoltre, qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati. In ogni caso l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta.

Come anticipato, il diritto di accesso agli atti può essere esercitato da tutti i soggetti che dimostrino di avere un "interesse giuridicamente rilevante" nei confronti dell'atto oggetto del diritto di accesso, meritevole di tutela. Occorre, in sostanza, un nesso di strumentalità tra l'interesse dell'istante e il documento di cui si chiede l'ostensione, non potendo per converso ammettersi se volto a soddisfare una mera finalità esplorativa. L'istanza deve essere necessariamente specifica e motivata.

Il Responsabile del procedimento evade la richiesta entro il termine di giorni 30 (trenta) con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la domanda d'accesso si intende respinta. I termini sono

calcolati a partire dal momento in cui l'ufficio competente ha ricevuto la domanda (in caso di A/R dal giorno in cui ha firmato per avvenuta ricezione).
Trovano applicazione, per quanto compatibili con l'attività amministrativa realizzata dall'Ordine, le disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990.

6.2 Accesso civico

Sulla base della delega contenuta nella legge anticorruzione è stato emanato il d.lgs. n. 33 2013, con il quale sono stati introdotti una serie di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Per rendere effettivi tali obblighi di pubblicazione il legislatore ha introdotto in capo a chiunque il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale. Tale diritto configura quello che viene comunemente definito accesso civico "semplice" (art. 5, d.lgs. n. 33/2013).
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. A differenza di quanto previsto per l'accesso documentale, non è richiesta alcuna limitazione soggettiva in ordine alla proposizione dell'istanza, né è richiesta una motivazione. Con l'accesso civico la trasparenza viene a coincidere con la pubblicità, nell'inedita accezione di "accessibilità totale dei dati e dei documenti allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" (art. 1 d.lgs. n. 33/2013).
La richiesta di accesso civico deve essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Le modalità di esercizio di tale diritto e gli indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possano inoltrare le relative richieste sono specificate nella Sezione Amministrazione Trasparente "Altri contenuti - Accesso civico" del sito istituzionale dell'Ordine, alle quali si rinvia.
A seguito delle richieste pervenute, entro il termine di 30 giorni (trenta) dalla presentazione dell'istanza, il procedimento di accesso civico c.d. semplice deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato. In caso di accoglimento della richiesta, il Responsabile provvede tempestivamente alla pubblicazione sul sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto, ovvero trasmette al richiedente i dati o documenti richiesti, comunicando al richiedente l'avvenuta pubblicazione.

In caso di ritardo od omessa risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co. 9-*bis*, della l. 241/90, il quale dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente il dato/documento/informazione nel sito istituzionale, comunicando l'avvenuta pubblicazione al richiedente.

Il titolare del potere sostituivo è il Segretario dell'Ordine.

I riferimenti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e del titolare del potere sostitutivo sono disponibili nella sottosezione Accesso Civico presente sul sito istituzionale dell'Ordine.

6.3 Accesso civico generalizzato

Nell'ottica di un più efficace contrasto a fenomeni corruttivi, il d.lgs. 97/2016 ha introdotto modifiche di grande impatto sulla disciplina dell'accesso civico, ispirandosi alla disciplina del *Freedom of Information Act* (F.O.I.A.) propria dei sistemi anglosassoni.

Tra le novità principali vi è l'introduzione del c.d. accesso civico "generalizzato", ovverosia il diritto spettante in capo a chiunque di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5-*bis* (art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, co. 2).

La peculiarità di tale ulteriore forma di accesso risiede nel prevedere un regime di accesso ancora più ampio, da un punto di vista sia oggettivo sia soggettivo: esteso anche a dati e documenti per i quali non è previsto alcun obbligo di pubblicazione, privo di limitazioni soggettive o relative alla titolarità di posizioni giuridiche rilevanti e non necessitante di alcuna motivazione. La trasparenza va così ad assumere valore di accessibilità totale e il diritto di accesso generalizzato assurge a rango di diritto fondamentale, segnando il passaggio dal "bisogno di conoscere" al "diritto di conoscere" (*from need to right to know)*.

L'Ordine ottempera alle prescrizioni di legge, prevedendo indicazioni specifiche che garantiscano la possibilità di inoltrare istanze di accesso civico generalizzato.

A tal proposito, è stato introdotto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ordine anche il servizio relativo all'Accesso Civico "generalizzato" *ex* artt. 5, co.2, 5-*bis* e 5-*ter* del d.lgs. 33/2013, con l'indicazione delle modalità per la presentazione di eventuali richieste, alle quali si rinvia.

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni (trenta) dalla presentazione dell'istanza, con

la comunicazione dell'esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. Nel caso in cui l'accesso sia consentito nonostante l'opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, al fine di consentire a quest'ultimo l'eventuale proposizione di riesame.

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 dell'art. 5, d.lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

In ogni caso, a fronte del rifiuto espresso, del differimento o dell'inerzia dell'amministrazione, il richiedente può attivare, come per le altre forme di accesso, la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo.

6.4 Registro degli accessi

In conformità alle previsioni normative, l'Ordine ha istituito il "Registro degli Accessi", consistente nell'elenco delle richieste (in ordine cronologico) secondo le tre diverse modalità di accesso, con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta, nonché del relativo esito con la data della decisione.

A oggi, risultano pervenute n. 16 istanze, di cui n. 0 di Accesso Civico, n. 1 di Accesso Civico Generalizzato e n. 15 di Accesso agli Atti.

7. CRONOPROGRAMMA E AZIONI CONSEGUENTI ALL'ADOZIONE DEL PIANO-OBIETTIVI STRATEGICI DEL TRIENNIO 2026-2028.

L'Ordine, anche per il triennio 2026 – 2028 intende proseguire e rafforzare la propria conformità alla normativa di trasparenza e il proprio impegno a porre in essere misure di prevenzione, in conformità agli obiettivi strategici adottati con specifico riferimento all'area anticorruzione e trasparenza.

Nella tabella di seguito riportata sono indicati e sintetizzati gli obiettivi strategici, programmati su base triennale ed aggiornati annualmente

OBIETTIVO	MODALITA'	SOGGETTI COINVOLTI	TEMPISTICHE
Diffusione del presente piano tra gli uffici dell'Ordine, il Consiglio e e tra i consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo	Pubblicazione sul sito web e condivisione del piano per il tramite della intranet dell'Ordine e trasmissione oltre che ai Consiglieri, ai dipendenti anche ai collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo per loro opportuna conoscenza, rispetto ed implementazione.	RPCT; Dipendenti; Consulenti e collaboratori	Contestualmente all'entrata in vigore del Piano
Aggiornamento del sito web dell'Ordine agli obblighi di pubblicità previsti dal d.lgs n.33 del 2013 Pubblicazione dati e informazioni nella rinnovata sezione "Amministrazione trasparente" tramite il portale trasparenza dell'Ordine	Formare/ rimodulare /rinnovare la nuova Sezione secondo le linee guida di cui alla deliberazione Anac n.1310/2016 e alla deliberazione Anac 777/2021	RPCT; Consiglio; Dipendenti	Contestualmente all'entrata in vigore del Piano Entro il 31 dicembre 2026 rimodulazione e aggiornamenti
Prosecuzione della ricognizione dei procedimenti di competenza dell'Ordine e dei relativi tempi di conclusione.	Formulazione di proposte di misure per il monitoraggio del rispetto dei suddetti termini	RPCT; Consiglio; Dipendenti	Entro il 31 dicembre 2026
Prosecuzione del progetto di revisione dei contenuti informativi e del sito tale da favorire la massima coerenza e riconoscibilità di tutte le informazioni implementando progressivamente i contenuti minimi previsti	Adozione delle misure organizzative secondo le norme vigenti (art.9 D.L. 18-10-2012, n. 179 convertito Legge 17-12-2012 n. 221"Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale") per garantire l'	RPCT Consulenti informatici e connessi all'attività di gestione del sito Dipendenti	Entro il 31 dicembre 2026

da D.Lgs. n. 33/2013 e 97/2016;	accesso telematico e il riutilizzo dati. Eliminazione delle informazioni superate o non più significative e relativi trasferimenti nella sezione di Archivio conformemente alle esplicite prescrizioni del D.Lgs. n. 33/2013		
Erogazione e miglioramento dell'offerta formativa in materia di prevenzione alla corruzione e per la trasparenza ai dipendenti dell'Ordine	Partecipazione dei dipendenti ad un corso in materia di Prevenzione della corruzione e Trasparenza	RPCT Altro	Entro 31 dicembre 2026